

1. ASSETTO ISTITUZIONALE E NORMATIVO

La legge 3 dicembre 1971, n. 1102, rivolta a promuovere la valorizzazione delle zone montane in attuazione degli artt. 44 e 129 della Costituzione, la pianificazione degli interventi per lo sviluppo di queste zone, disciplina l'istituzione delle Comunità Montane, allo scopo di concorrere alla valorizzazione delle zone di montagna.

Secondo questa legge in ciascuna zona omogenea si costituisce, tra i comuni che in essa ricadono, la Comunità Montana, ente di diritto pubblico. Spetta alle regioni il compito di individuare gli ambiti territoriali omogenei per la costituzione delle Comunità montane e di disciplinarne l'organizzazione, le attività e i criteri di ripartizione dei finanziamenti.

È dunque a seguito della legge regionale 27 marzo 1973, n. 10 che è stata costituita la Comunità Montana della Lessinia, secondo i principi fissati dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102. Con questo provvedimento i territori della Regione considerati montani vengono suddivisi in zone omogenee sulla base di criteri di unità territoriale, economica e sociale.

L'ordinamento attuale delle Comunità montane è delineato dal Capo IX della legge 8 giugno 1990, n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali. L'approvazione della citata legge ha ridefinito la natura, il ruolo e le funzioni delle Comunità montane, riconoscendo alle stesse la qualifica di ente locale e rinviando alle leggi locali le norme sull'istituzione e il funzionamento. Le novità di questa legge non sono da cogliere tanto nelle funzioni attribuite, quanto piuttosto nella natura e nel ruolo che la nuova legge riconosce alle Comunità montane, che vengono definite "enti locali costituiti con leggi regionali tra comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia." Alle Comunità montane spetta, dunque, l'esercizio associato delle funzioni proprie dei Comuni o a questi delegate dalla Regione e l'esercizio di ogni altra funzione ad esse delegata dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione.

La Regione Veneto con la legge del 3 luglio 1992, modificata di recente dalla legge 9 settembre 1999, n. 39 ha provveduto ad adempiere quanto indicato nel sopraccitato provvedimento precisando finalità, obiettivi, organi, attività programmatiche e risorse e individuando i contenuti dello Statuto adottato ai sensi dell'art. 28, comma 2 della legge n. 142/1990.

In seguito al processo di riforma della pubblica amministrazione relativo all'ordinamento delle autonomie locali e al decentramento amministrativo, le Comunità Montane sono divenute, con la legge 3 agosto 1999, n. 265, "unioni di comuni", veri e propri enti pubblici locali, dotati di una propria autonomia statutaria che si esplica sul piano organizzativo, economico e finanziario.

In particolare la Comunità Montana della Lessinia è costituita tra i comuni ricadenti, in tutto o in parte, nella zona omogenea della Lessinia. Comprende: Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Dolcè, Erbezzo, Fumane, Grezzana, Marano di Valpolicella, Negrar, Roverè Veronese, S. Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, S. Giovanni Ilarione, S. Mauro di Saline, Selva di Progno, Tregnago, Velo Veronese, Vestenanova.



Sulla base di quanto disposto dalle leggi regionali in materia⁽¹⁾, la Comunità Montana della Lessinia persegue gli obiettivi così riportati nello Statuto all'art. 5:

“1. La Comunità Montana si propone la valorizzazione umana, sociale, culturale ed economica della propria zona attraverso una politica generale di riequilibrio e di sviluppo delle risorse attuali e potenziali della medesima e perseguendo i seguenti obiettivi:

- a) la salvaguardia ed il razionale assetto del territorio montano, nonché la tutela dell'ambiente;*
- b) la gestione ottimale dei servizi e degli interventi riferiti al territorio di competenza, da realizzarsi anche attraverso convenzioni tra Comunità montane e Comuni con carattere di reciprocità in ragione delle strutture di cui sono dotati;*
- c) la promozione delle unioni di Comuni nonché della fusione di tutti o parte dei Comuni associati;*
- d) la programmazione, nell'ambito della programmazione regionale e provinciale, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire la base di un adeguato sviluppo economico, finalizzata anche a favorire la residenzialità;*
- e) la gestione associata dei servizi comunali;*
- f) il sostegno alle iniziative di natura economica e produttiva rivolte alla incentivazione e valorizzazione di tutte le risorse presenti sul territorio montano, nel quadro di una programmazione mirata degli obiettivi e degli interventi;*
- g) la partecipazione delle popolazioni montane al generale processo di sviluppo socio-economico della montagna, favorendone, in particolare, le condizioni di residenza, di sviluppo demografico, di mantenimento delle tradizioni locali e la crescita culturale, professionale ed economica.*

2. La Comunità Montana si propone altresì di promuovere ed attuare ogni altra iniziativa per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui al comma precedente”.

In questo contesto il **Piano di Sviluppo della Comunità Montana 2007-2011** costituisce il “*documento programmatico di opere ed interventi nel territorio di competenza della Comunità Montana, attraverso il quale vengono individuati gli strumenti idonei al perseguimento degli obiettivi di sviluppo socio-economico.*”

⁽¹⁾ Legge 3 luglio 1992, n. 19 modificata dalle legge 9 settembre 1999, n. 39.